



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 luglio 2023
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2021/0145(NLE)

8280/3/23
REV 3 ADD 1

LIMITE

ACP 25
COAFR 133
COLAC 36
COASI 76
WTO 49
RELEX 452

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	9752/21 + ADD 1-2
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), dall'altra - Dichiarazioni

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL COREPER E DEL CONSIGLIO

Dichiarazione della Commissione

1. La Commissione prende atto dell'intenzione del Consiglio di adottare una decisione che modifica la proposta della Commissione relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), dall'altra (COM(2021) 312 final), al fine di modificare la natura dell'accordo di partenariato da accordo che riguarda la sola UE ad accordo misto.

2. La Commissione riconosce la necessità politica che l'accordo di partenariato sia firmato il più rapidamente possibile.
3. Tuttavia la Commissione mantiene la sua valutazione giuridica sulla natura dell'accordo di partenariato quale accordo che riguarda la sola UE, contro la quale non sono state addotte argomentazioni giuridiche.
4. La Commissione non accetta pertanto che le disposizioni dell'accordo elencate nel nuovo articolo 4 siano escluse dall'applicazione provvisoria in quanto non rientrerebbero nella competenza dell'Unione. La Commissione ritiene soprattutto che il Consiglio non abbia il potere di modificare nel merito il testo di un accordo concluso a una proposta di adozione di una decisione relativa alla firma dell'accordo. Il negoziatore ha la prerogativa esclusiva di negoziare il testo dell'accordo e di proporne la firma al Consiglio.
5. La Commissione si riserva il diritto di avvalersi, se necessario, di tutti i mezzi giuridici a sua disposizione per garantire il rispetto delle disposizioni dei trattati.

Dichiarazione dell'Ungheria

sull'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), dall'altra

L'adozione del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) e della piattaforma d'azione di Pechino adottata dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne ha fatto registrare un notevole consenso. Il programma e la piattaforma hanno posto il godimento dei diritti umani al centro dello sviluppo e dalla loro adozione si sono realizzati importanti progressi nei settori della salute, della parità tra uomini e donne e dell'istruzione. Questi settori sono al centro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che incorpora i principi fondanti del rispetto universale dei diritti umani e della dignità umana, dello Stato di diritto, della giustizia, dell'uguaglianza e della non discriminazione.

L'Ungheria continua a tenere fede ai propri impegni in materia di diritti umani, incluse la tutela e la promozione dei diritti delle donne e la parità tra uomini e donne, conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. Inoltre, la parità tra donne e uomini è un valore fondamentale sancito nei trattati dell'Unione europea, in particolare nell'articolo 2 TUE e nell'articolo 8 TFUE. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso e il concetto di "parità di genere" quale riferimento alla parità tra uomini e donne.

L'Ungheria è fermamente impegnata ad attuare il programma d'azione dell'ICPD e la piattaforma d'azione di Pechino come pure l'Agenda 2030 e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, che fungono anche da riferimenti di base nei settori della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in materia di riproduzione. L'Ungheria rileva che per l'espressione "salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti" e per le tematiche correlate, quali "informazione ed educazione esaurienti in tema di salute sessuale e riproduttiva", manca una definizione giuridica consensuale a livello internazionale, nonché all'interno dell'Unione europea. Inoltre, l'argomento riguarda definizioni giuridiche che sono di competenza esclusiva degli Stati membri. Tali tematiche sono pertanto interpretate e promosse dall'Ungheria nel quadro dell'Agenda 2030, del programma d'azione dell'ICPD, e della dichiarazione e piattaforma d'azione di Pechino, nonché in linea con la sua legislazione nazionale. L'Ungheria rileva a tale riguardo che gli orientamenti tecnici internazionali dell'UNESCO in materia di educazione sessuale, di cui all'accordo, non sono stati adottati o approvati dall'UE o da tutti i suoi Stati membri e pertanto non possono in alcun modo essere considerati parte dell'*acquis* dell'UE. L'Ungheria concorda con la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo, fermo restando che il semplice riferimento nell'accordo agli orientamenti tecnici internazionali dell'UNESCO non modifica la situazione giuridica a tal riguardo, non crea un precedente per quanto riguarda futuri riferimenti in altri accordi internazionali o documenti dell'UE e non rende gli orientamenti tecnici in alcun modo vincolanti per le parti. Inoltre, anche in un contesto generale, l'Ungheria ritiene che dall'adozione del presente documento non possa derivare alcun precedente giuridico per quanto riguarda l'interpretazione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti.

Tenendo conto del fatto che i flussi migratori irregolari sono strettamente connessi a varie forme di criminalità organizzata, che rappresentano una minaccia per tutti i paesi e richiedono un approccio globale nell'affrontare i flussi migratori, l'Ungheria sostiene che i riferimenti nell'accordo alla gestione della migrazione devono essere intesi come volti a frenare i flussi migratori misti nel contesto dell'articolo 79, paragrafo 1, TFUE, vale a dire solo nel pieno rispetto dell'obiettivo, ivi sancito, della prevenzione e del contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale, nonché del diritto degli Stati membri di cui all'articolo 79, paragrafo 5, TFUE, secondo il quale rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi. Ciò non pregiudica la politica generale dell'Ungheria che mira a contrastare la migrazione irregolare invece di gestire il fenomeno.

Per quanto riguarda i riferimenti nell'accordo a una migrazione sicura, ordinata e regolare e al patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, l'Ungheria osserva che tale patto globale non è stato adottato o approvato dall'UE o da tutti i suoi Stati membri e pertanto non può in alcun modo essere considerato parte dell'*acquis* dell'UE. L'Ungheria concorda con la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo, fermo restando che i suddetti riferimenti nell'accordo non modificano la situazione giuridica a tal riguardo, non creano un precedente per quanto riguarda futuri riferimenti in altri accordi internazionali o documenti dell'UE e non rendono il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare in alcun modo vincolante per le parti.

Dichiarazione dell'Irlanda

L'Irlanda ricorda che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia che debbano essere conclusi dall'UE a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che l'UE, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le sue relazioni bilaterali precedenti, non notificasse all'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda in quanto parte dell'UE, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Analogamente, eventuali successive misure interne all'UE che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che essa non abbia comunicato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle conformemente al protocollo n. 21.